



COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
Provincia di Pistoia

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Approvato con Deliberazione C.C. nr. 10 del 29 Febbraio 2008

**Art. 1
OGGETTO**

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15/12/1997 n. 446, disciplina, nel Comune di Serravalle Pistoiese, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'art. 1, III° comma, del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, così come modificato dai commi 142 e 143 della Legge n. 296/2006.
- 2) Per le materie che non sono qui regolamentate si applicano le leggi vigenti.

**Art. 2
APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F**

- 1) Sono tenuti alla corresponsione dell'addizionale comunale le persone fisiche aventi il domicilio fiscale nel Comune alla data del primo gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale.
- 2) L'addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita dall'Ente, al reddito complessivo computato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti per imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto delle normative vigenti.

**Art. 3
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA**

- 1) Ai sensi dell'art. 142 lettera a) della L.296/2006, il Comune ha la facoltà di determinare l'aliquota di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con variazione che non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
- 2) A decorrere dall'anno 2008 l'aliquota di addizionale comunale all'I.R.P.E.F., viene fissata nella misura di 0,4 (zero virgola quattro) punti percentuali.

**Art. 4
DECORRENZA**

Il presente regolamento decorre dal 01/01/2008.